



N. 25 del registro deliberazioni

# Provincia di Benevento

# ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

# Seduta del 23 febbraio 2006

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SANNIO EUROPA.- PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasei addì <u>VENTITRE</u> del mese di <u>FEBBRAIO</u> alle ore <u>12,00</u> presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. <u>n.</u> <u>1532</u> del <u>06.02.2006</u>, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

#### Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

# e dai seguenti Consiglieri:

1.	AGOSTINELLI	Donato	13. GAGLIARDI	Francesco
2.	ANGRISANI	Rita	14. GIALLONARDO	Pietro
3.	BARRICELLA	Raffaele	15. LAMPARELLI	Giuseppe
4.	BORRELLI	Mario	16. LOMBARDI	Paolo
5.	BOSCO	Egidio	17. MARCASCIANO	Gianfranco
6.	BOZZI	Giovanni	18. MAROTTA	Mario
7.	CALZONE	Antonio	19. MORTARUOLO	Domenico
8.	CAPOCEFALO	Spartico	20. NAPOLITANO	Stefano
9.	CRETA	Giuseppe	21. POZZUTO	Angelo
10.	DE CIANNI	Teodoro	22. RICCI	Claudio
11.	DI MARIA	Antonio	23. RUBANO	Lucio
12.	FELEPPA 1	Michele	24. SCARINZI	Luigi

Presiede il Presidente del Consigli	o Provinciale Geom. Donato AG	OSTINELLI
Partecipa il Segretario Generale D	el Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri, ed il	
Eseguito dal Segretario Generale l'	appello nominale sono presenti	n. 18 Consiglieri, ed i
Presidente della Giunta.		
Risultano assenti i Consiglieri	6 - 9 -11- 12 -17- 18-	•
Sono presenti i Revisori dei Conti _	//	
Sono, altresì, presenti gli Assessori_	CIERVO, GRIMALDI, PETRIE	LLA,NISTA, SPATAFORA

# IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Dott.Pasquale GRIMALDI il quale, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra il contenuto chiarendo che la modifica della carta statutaria, si è resa necessaria a seguito dell'acquisizione da parte della Provincia, delle quote azionarie sinora detenute dal Consorzio SUDGEST. Precisa, che l'acquisizione di tali quote, consente di rendere il capitale della società stessa interamente pubblico, condizione necessaria per trasformare la predetta Società in Società in "house providing".

Riferisce, altresì, che sulla proposta la I Commissione Consiliare si è espressa come da verbale allegato sotto il n. 2).

Intervengono con proprie considerazioni e proposte i Consiglieri BARRICELLA – RUBANO- CALZONE-DE CIANNI-. Replicano l'Assessore GRIMALDI ed il Presidente NARDONE. Dalle risultanze del dibattito scaturisce la proposta di modificare l'art. 16 dello Statuto, nella parte che disciplina le modalità per la nomina degli Amministratori nel Consiglio di Amministrazione, nel senso appresso specificato: "I rappresentanti della Provincia saranno designati dal legale rappresentante dell'Ente, dopo consultazione con i Gruppi Consiliari".

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la proposta di deliberazione unitamente all'integrazione del comma 2 dell'art.16 dell'allegato Statuto.

Il tutto, con la dichiarazione di voto del Consigliere CALZONE, è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n.3).

Si dà atto che è uscito dalla sala il Presidente NARDONE.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 18, la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime.

# IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs.18 agosto 2000 n.267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il numero 1).

# **DELIBERA**

- DI ACQUISTARE le quote azionarie del Consorzio SUDEST per un importo complessivo di € 20.658,28;
- DI APPROVARE lo schema dello Statuto modificato dalla Società Consortile per azioni SANNIO EUROPA, che viene allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI APPORTARE all'art . 16, comma 2, primo rigo dopo le parole:..... assemblea ordinaria dei soci. la seguente integrazione: "I rappresentanti della Provincia saranno designati dal legale rappresentante dell'Ente dopo consultazione con i gruppi consiliari".
- DI TRARRE la spesa di € 20.658,28 dal cap.n. 18451/2/R del bilancio di questo Enteimp.n.3036/05.
- DI ONERARE il Settore Edilizia e Patrimonio degli adempimenti conseguenti.
- DARE alla presente immediata esecutività.

Al termine il Presidente propone il rinvio del punto iscritto al n. 12 atteso che l'istruttoria non è stata completata.

Il Consiglio unanimemente concorda.

# Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE F.to come all'originale		IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to come all'originale
N. 181	Registro Pubbli	cazione
Si certifica che la presente deliberaz giorni consecutivi a norma dell'art.		Albo in data odierna, per rimanervi per 15 18.8.2000, n. 267.
BENEVENTO 1 MAR. 2	006	
ILVESSO		IL SEGRETARIO GENERALE (Doit Gianosaudo muyotata A)
La suestesa deliberazione è stata affissa non sono stati sollevati rilievi nei termin		e avverso la stessa
SI ATTESTA, pertanto, che la presen Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 2 1 MAR. 2000	te deliberazione è divenu	ita esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U D.
IL RESPONSABILE DELL'UFFIC	CIO	IL SEGRETARIO GENERALE F.to come all'originale
Si certifica che la presente delibera	zione è divenuta esecuti	iva ai sensi del T.U D. Lgs.vo 18.8.2000,
n. 267 il giorno 21 MAP	2006	
		nma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
☐ Decorsi 10 giorni dalla sua r	oubblicazione (art. 134.	comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
□ E' stata revocata con atto n.	`	, - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Benevento lì, o than soos	uei	IL SEGRETARIO GENERALE
Copia per		V
PRESIDENTE CONSIGLIO SETTORE SE ?	il prot. 1	n Esec. 2372/25.00
SETTORE FINANZA	1772	n
SETTORE	Y	n
Revisori dei Conti	il / prot.	Π.



ESTRATIO VERBALE Nº 275

# PROVINCIA di BENEVENTO

U.D. CONSIGUO

# La 1' COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2006	il giorno <b>22</b>	del mese di <b>FEBBRAIO</b>
a seguito di regolare avvi	so, sotto la Presidenza d	lel Consigliere MRO MROTTA
sull'oggetto: "APPROVAZ	IONE HODIFICA STA	TUTO SANNIO EUROPA"
Krvi.		
edologocom.		
onissis) esprine	, a maggiora as	Tor is a
		ner on e And consider
		one de expluse
il papes James		_ ·
	9	
		IL SUGDITARIO



# PROVINCIA di BENEVENTO

453

# Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 73 H

Benevento,lì.....

2 3 MAR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINOTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO
SEDE

Oggetto: Delibera C.P. n. 25 del 23.2.2006 ad oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SANNIO EUROPA - PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL/SETTORE
- Dr. ssa Patrizia JARANTO -

for



# PROVINCIA di BENEVENTO

# Settore Servizi ai Cittadini Servizio Affari Generali

Prot. n. 1650

Benevento Di. 2. MAR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Il i NUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

<u>SEDE</u>

Oggetto: Delibera C.P. n. 25 del 23.2.2006 ad oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SANNIO EUROPEA.-PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto, con il relativo fascicolo, della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

Copia della stessa si rimette al Settore Finanza e Controllo Economico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -





# PROVINCIA DI BENEVENTO

# PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE MODIFICA STANNIO EUROPA. – PROVVEDI	ATUTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI MENTI.
L'ASSI	ESSORE IL CAPO UFFICIO
ISCRITTA AL N	IMMEDIATA ESECUTIVITA'
APPROVATA CON DELIBERA N. 25 del Su Relazione ASSESSO RE CALMA	Favorevoli N  23 FEB. 2006 Sontrari N  IL SEGRETARIO GENERALE
ILPRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE	REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità
di L	di L. 20658, 28
Cap	Cap. 18451/2 R
Progr. n.	Progr. n. 3036 105 del 30-12-2005
Esercizio finanziario 200	Esercizio finanziario 200 💪
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO	IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

# IL CONSIGLIO PROVINCIALE

# PREMESSO CHE:

- con delibera di C. P. n. 22 del 19 febbraio 2001 avente ad oggetto: "AGENZIA PER LO SVILUPPO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI", veniva approvato nella sua stesura definitiva lo schema dello statuto della costituenda Società S.c.p.A. AGENZIA PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE, denominata "SANNIO EUROPA";
- in data 26 aprile 2001 con atto del notaio dott. Ambrogio Romano, repertorio n. 14282, raccolta n. 3175, registrato a Benevento il 10 maggio 2001 al n. 1960 mod. 1 vol. 20, tra Provincia di Benevento ed il Consorzio SUDGEST è stata costituita la Società Consortile per Azioni denominata "SANNIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI";

# **CONSIDERATO CHE:**

- con nota del 16 gennaio 2006 prot. n. MZ/av-036/2006, allegata in copia, il Consorzio SUDGEST ha manifestato la propria disponibilità a cedere a questo Ente le proprie quote di partecipazione alla Società Consortile Sannio Europa, per un valore di € 20.658,28;
- con l'acquisizione delle quote di partecipazione del suddetto Consorzio, il capitale sociale diventerebbe completamente pubblico, e sarebbe quindi possibile trasformare l'attuale Società in Società in "house providing";

# **RITENUTO**

doversi procedere, da parte di questo Ente, all'acquisizione delle suddette quote di partecipazione del Consorzio SUDGEST, al fine di rendere il capitale della società stessa interamente pubblico, condizione necessaria per trasformare la predetta società in società in "house providing";

# VISTO

lo schema di statuto, allegato sotto la lettera A alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale, rielaborato al fine di renderlo adeguato alla suddetta trasformazione della società in house providing, subordinatamente all'acquisizione della quota azionaria del privato;

# **TENUTO CHE**

La spesa di € 20.658,28 per l'acquisto delle suddette quote azionarie è disponibile sul cap. 18451/2/R – imp. n. 3036/05;

Per tutte le motivazioni sopraesposte

# DELIBERA

- 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di acquistare le quote azionarie del Consorzio SUDGEST per un importo complessivo di € 20.658,28;
- 3. di approvare lo schema dello Statuto modificato della Società Consortile per azioni SANNIO EUROPA, che viene allegato sotto la lettera A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4. di trarre la spesa di € 20.658,28 dal cap. n. 18451/2/R del bilancio di questo Ente imp. n. 3036/05.
- 5. di onerare il Settore Edilizia e Patrimonio degli adempimenti conseguenti.

# **PARERI**

Per ogni opportunità si evidenzia qu	lanto appresso:		
0 11	¥.I.	•	
	-		<del></del> ,
Qualora null'altro di diverso sia app	resso indicato, il p	parere conclusivo é da intendersi	
	EANORE	VOL E	
	FAVORE	VOLE	
	•		
oppure contrario per i seguenti motiv	v1:		
Alla presente sono uniti n	intercalari e n	allegati per complessivi n	
Data		IL DIRIGENTE RESPONSABILE	
Data		E DINGGENTE REST ONSMILE	
		Valet w Dello	
Il responsabile della Ragioneria in	ordine alla regola	rità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000	) n
267 di approvazione del T.U. delle Leg			/, II.
FAVOREVOLE			
parere			
CONTRARIO			
		IL DIRIGENTE RESPONSAB	II.E



L'Amministratore Delegato

Roma, Id ginnaio 2006

Agenzia per 🗀

1016 240LOG

Q 2006 Prot: M2/ay - n.

Raceomandata R.R. anticipata via fax n. 0824-355160 e n. 0824-312856

Egregio Onorevole Carmine Nardone Presidente Provincia di Benevento Rocca dei Rettori **\$2100 BENEVENTO** 

Spettabile e p.c. SANNIO EUROPA S.C.p.A. Viale Mellusi n. 68 82100 BENEVENTO

Facendo seguito ai colloqui intercorsi ed in riferimento alla Vs. del 28 settembre 2005 prot. n. 9206 -, con la presente intendiamo manifestare la nostra disponibilità a codere a codesta Amministratione le quote di nostra partecipazione alla Società consortile Sannio Europa, ove tale condizione fosse ritenuta definitivamente pregiudizievole della sua possibilità di operare quale struttula "in house" della stessa Amministrazione.

Tale disponibilità è anche dovuta al profondo legame che sentiamo verso il "progetto" di Sannio Europa, struttura che abbiamo contribuito a "pensare" e costituire, credendo fortemente gella sua funzione di valido supporto all'azione di programmazione della Provincia. Per essa intendiamo continuare a rappresentare un supporto ed una opportunità, facilitando la rimezione di ogni ostacolo si ritenesse di intravedere per il suo sviluppo.

E' rier questa ragione, Signor Presidente, che desideriamo avanzari e contestualmente la richiesta di definire un quadro di intesa che consenta a Sudgest, nel momento della eventuale uscita dalla flocietà, di poter continuare la sua azione nel territorio provinciale in accordo con la sua Amministrazione, al fine di potenziare e non indebolire la strumentazione tecnicoprofessionale a disposizione del suo governo.

In tal sonso potrebbe andare la decisione da parte della Sua Amministrazione di entrare a far parte della compagine consortile di Sudgest, rafforzandone la sua caratteristica di organismo di diritto pubblico al servizio dei Poteri Locali.

modalità specifiche di tale partecipazione potrebbero essere definite a breve, contestualmente all'eventuale avvio delle procedure di nostra "uscita" da Sannio Europa.

Rimanendo in attesa di un Suo cortese riscontro in relazione a tale ipotesi. La prego di gradire i sensi della mia stima più sincera.

#### -STATUTO-

# TITOLO I

# DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - OGGETTO - DURATA

#### Art. 1

# Denominazione

**1.1** - E' costituita una Società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter Cod. Civ., nella forma di Società per azioni con la denominazione :

# "SANNIO EUROPA SOCIETÀ' CONSORTILE PER AZIONI"

#### Art. 2

#### Sede

- **2.1** La società ha sede nel Comune di Benevento, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece all'assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

# Art. 3

# Oggetto

- **3.1** La società ha per scopo principale la produzione di beni e servizi in funzione di una utilità, per la Provincia di Benevento e gli Enti Pubblici Soci, non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale. La società, inoltre, garanti sce l'accompagnamento ed il supporto tecnico specialistico all'attività di programmazione socioeconomica e territoriale ed alle iniziative di sviluppo della provincia di Benevento e degli altri Enti Soci ed in particolare:
- a) la promozione dello sviluppo economico del sistema locale;
- b) la valorizzazione e l'integrazione delle risorse e relazioni locali;
- c) l'attivazione di procedure, modalità di programmazione e progettazione integrata

secondo i criteri dello sviluppo sostenibile;

- d) la predisposizione del supporto tecnico-organizzativo all'informazione e promozione di programmi e progetti comunitari, e/o finanziati tramite i fondi comunitari, al fine di innalzare la quota di acquisizione dei finanziamenti europei a favore della Provincia di Benevento e degli altri enti locali e territoriali;
- e) la realizzazione e la gestione di sistemi informativi territoriali in grado di acquisire, elaborare e diffondere esperienze e dati a supporto delle politiche locali di sviluppo, dando anche vita ad una rete civica interprovinciale, finalizzata a creare connessione permanente da e per l'insieme dei soggetti territoriali (Comuni e servizi pubblici in primo luogo);
- f) la progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione finalizzate alla qualificazione delle funzioni pubbliche e delle risorse umane ed in sintonia con le indicazioni comunitarie, nazionali, regionali relative all'intervento nelle aree depresse o in ritardo di sviluppo;
- g) la realizzazione di iniziative per la promozione delle opportunità di investimento e finanziamento dei progetti di interesse collettivo promossi dalle comunità locali, tramite azioni di comunicazione e marketing territoriale e supportando l'analisi economico-finanziaria e di fattibilità gestionale;
- h) la realizzazione di attività di assistenza tecnica, di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali e delle iniziative pubbliche;
- i) le attività a supporto della pianificazione territoriale ed urbanistica della Provincia di Benevento e degli altri enti;
- l) la progettazione e la realizzazione di studi conoscitivi e valutativi a supporto delle decisioni relative alle scelte di programmazione dello sviluppo e di riorganizzazione della Provincia di Benevento e degli altri enti locali e territoriali;
- m) la progettazione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione turistica ed allo sviluppo competitivo in ambito internazionale delle attività e dei sistemi produttivi presenti nel territorio della provincia di Benevento ed all'attrazione di investimenti produttivi esogeni al fine di estendere e rafforzare la base produttiva ed occupazionale locale;
- n) la progettazione, la riorganizzazione e la gestione dei servizi dell'Amministrazione locale, con particolare attenzione alla diffusione dell'ICT;
- o) l'ideazione, la progettazione e la gestione di eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione del territorio, nonché attività di studio, ricerca e consulenza da divulgare anche attraverso specifiche iniziative editoriali.

Nel quadro delle attività indicate - che rappresentano la missione assegnata alla sci età

- la provincia di Benevento e gli altri Enti Soci potranno conferire alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla **Giunta Provinciale**.

La società per lo svolgimento di attività per cui necessitano autorizzazioni preventive dovrà fornirsi delle stesse, e per le eventuali attività professionali protette si servirà di professionisti abilitati.

**3.2** - Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o che siano necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti fissati dalla legge.

#### Art. 4

#### Durata

**4.1** - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### TITOLO II

# CAPITALE SOCIALE ,AZIONI,OBBLIGAZIONI,RECESSO DEL SOCIO

#### Art. 5

# Capitale Sociale

**5.1** - II capitale è fissato in euro centodiciannovemilatrecentoquaranta (119.340,00) suddiviso in numero duemilatrecentoquaranta (2.340) azioni del valore nominale di Euro cinquantuno (51,00) cadauna ed è interamente sottoscritto da Enti Pubblici di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165.

Ciascun socio potrà richiedere all'organo amministrativo il rilascio di apposita attestazione nella quale, oltre agli estremi identificativi della società (denominazione, sede, capitale sociale, iscrizione al Registro Imprese) dovrà essere indicata la quota percentuale di partecipazione al capitale a lui spettante.

Si applicano le disposizioni degli artt. 2357 e segg. c.c. in tema di acquisto di azioni proprie.

- **5.2** II capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
- **5.3** In considerazione degli scopi della società i soci potranno prevedere ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma, cod. civ. il versamento di contributi a carico dei soci non rimborsabili.
- **5.4** In ogni caso la quota di partecipazione azionaria , interamente sottoscritta da Enti Pubblici,dovrà esse così composta:
  - dalla Provincia di Benevento, per una quota non inferiore al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale;
  - da altri enti pubblici, di cui al D. Lgs. 30.03.2001- n. 165, il restante 49%.

#### Art. 6

# Azioni

**6.1** - La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

- **6.2** Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
- **6.3** Il trasferimento della partecipazione azionaria potrà avvenire, fermo il limite di cui al precedente punto 5.4, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate oppure mediante annotazione sul libro dei soci sottoscritta dalla parte alienante, dalla parte acquirente e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

#### Art. 7

# Trasferimento azioni

- **7.1** Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.
- **7.2.1** Il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione su azioni inoptate è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo.
- **7.2.2** Il socio che intende effettuare il trasferimento in tutto od in parte della propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
- **7.2.3** Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante la propria decisione in merito al gradimento al trasferimento della partecipazione senza obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende negato.
- **7.2.4** Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, l'alienante ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

- **7.3.1** Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta, il diritto di prelazione per l'acquisto.
- **7.3.2** Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.
- **7.3.3** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute.
- **7.3.4** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.
- **7.3.5** Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.
- **7.3.6** Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

- 7.3.7 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.
- **7.3.8** Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.
- **7.3.9** Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità ed i termini di cui innanzi; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella *denuntiatio*; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella *denuntiatio* quale usufruttuario.
- 7.3.10 II diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.
- **7.3.11** Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
- **7.3.12** La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità inerenti l'esercizio del diritto di prelazione qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci resa con le modalità di cui al precedente articolo 6.3.

#### Art. 8

# **Obbligazioni**

8.1 - La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'organo amministrativo mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dalla assemblea straordinaria.

- **8.2** L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare massimo pari al doppio del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.
- **8.3** Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

#### Art. 9

# Recesso del socio

- **9.1** II diritto di recesso oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:
- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente statuto;
- 1) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- **9.2** Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società.
- **9.3** Per quanto riguarda termini e modalità di esercizio del diritto di recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

#### Art. 10

# Strumenti finanziari diversi e patrimoni destinati

10.1 - La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e può

costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, il tutto ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia e previo regolamento egli strumenti medesimi in ordine all'ammontare, alla durata, alla remunerazione ed ai diritti amministrativi che si intendono riconoscere.

#### TITOLO III

#### **ASSEMBLEA**

#### Art. 11

#### Assemblea. Convocazione

- 11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- **11.2** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.
- **11.3** L'Assemblea è convocata secondo una della seguenti modalità, a scelta dell'organo amministrativo:
- a) pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- b) pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso sul quotidiano "Il Sannio Quotidiano";
- c) con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).
- **11.4** Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.
- 11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- **11.6** Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

- 11.7 Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C., è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.
- 11.8 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta İ'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile le ragioni della dilazione.

# Art. 12

#### Assemblea, Presidenza

- **12.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli a maggioranza degli intervenuti.
- **12.2** L'Assemblea elegge un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
- **12.3** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

### Art. 13

# Assemblea. Diritto di intervento. Svolgimento

- **13.1** Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.
- **13.2** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.
- 13.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
- **13.4** L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

# Art. 14

# Assemblea. Diritto di voto. Quorum

- 14.1 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli precedenti e che, a fronte del riconoscimento di particolari diritti, siano senza diritto di voto o con diritto di voto limitato. Il valore di tali categorie particolari di azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
- 14.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**14.3** - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della durata;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'ari. 2351 cod. civ.
- **14.4** Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo ma non possono esercitare il diritto di voto.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

# Art. 15

# Competenze dell'assemblea

- 15.1 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:
- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

# 15.2 - L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari;
- e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
- **15.3** Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'art. 20 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa modifica dello statuto stesso.

TITOLO IV

Adde # "I rappresentanti della Provincia saranno designati dal legale rappresentante dell'Ente dopo consultazione con i gruppi consiliari".

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 -La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Qualora la compagine sociale sia formata da un unico socio la Società verrà amministrata da un amministratore unico.

All'amministratore unico spettano tutti i poteri e le prerogative che la legge ed il presente Statuto attribuiscono al Consiglio di Amministrazione.

- 16.2- La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci KGli amministratori ed il presidente del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea per un periodo di un triennio, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio chiuso dopo la data della loro nomina; sono rieleggibili e devono essere scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte in enti ed aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.
- 16.3- Il consiglio, su designazione del presidente, può eleggere nel proprio seno un vice presidente.
- Il consiglio potrà anche nominare un segretario, scelto tra i suoi componenti o all'esterno. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, le funzioni saranno assunte dal consigliere presente più anziano di età.
- 16.4- Non possono ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.25, comma 4, e dall'art.26 della legge 25.03.1993, n. 81 e dall'art.15 della legge 19.03.1990, n. 55.

16.5- La revoca di uno o più consiglieri di amministrazione può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

# Articolo 17

# **COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

17.1- Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso che l'Assemblea degli Azionisti delibera in occasione della loro nomina.

In caso di Consiglio di Amministrazione l'Assemblea deliberà il compenso complessivo che verrà poi ripartito dal Consiglio stesso.

# Articolo 18

# LUOGO E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE

- **18.1-** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale.
- 18.2- L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; il suddetto avviso dovrà essere spedito al domicilio di ciascun destinatario (consiglieri di amministrazione e sindaci) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali basterà il preavviso di un giorno da darsi con le stesse modalità di cui sopra, e, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

- 18.3- L'adunanza del consiglio di amministrazione può svolgersi anche quando i partecipanti si trovino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti medesimi.
- **18.4-** In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

# Articolo 19

# VALIDITA' DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1- Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica, sempreché fra gli stessi sia compreso anche il presidente o chi legalmente lo sostituisce.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le sedute del consiglio dovranno risultare da apposito processo verbale redatto sul libro delle adunanze, firmato dal presidente e dal segretario.

#### Articolo 20

# POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1- L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o

del presente Statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

20.2- Sono, quindi, di competenza di tale organo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali si citano a mero titolo esemplificativo: aprire e movimentare i conti correnti bancari, richiedere affidamenti bancari, deliberare azioni giudiziarie ed amministrative di ogni grado, compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso amministrazioni pubbliche e private, senza eccezione di sorta; partecipare a gare, etc.

**20.3-** All'organo amministrativo compete la gestione degli affari della Società, compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli, con la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni di garanzie (di ipoteche, privilegi eccetera), presso il Pubblico Registro Automobilistico.

**20.4-** L'organo amministrativo delibera pure in merito alla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

#### TITOLO V

RAPPRESENTANZA - FIRMA SOCIALE - DELEGHE

# Articolo 21

# RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

**21.1-** All'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della Società, la firma sociale e la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali.

# Articolo 22

### DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1- Al presidente del consiglio di amministrazione vengono delegati tutti i poteri di

ordinaria amministrazione, a meno di quelli che la legge o il presente statuto non riservi esclusivamente al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci.

#### Articolo 23

# RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

23.1- Gli amministratori sono responsabili del proprio operato ai sensi dell'art. 2392 del codice civile. Si applica, altres', la disposizione dell'art.2390 del codice medesimo. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono liberati dalle sanzioni tributarie non penali i componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di polizza assicurativa a fronte del rischio di applicazione di tali sanzioni.

23.2- Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e successive integrazioni, rientra nella facoltà del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico liberare dalle sanzioni tributarie non penali anche i dipendenti con compiti di responsabilità, a rischio di sanzione tributaria, nei limiti e nelle circostanze previste dalla citata normativa, rimettendo agli stessi, con oneri a carico della Società, l'eventuale stipula di correlata polizza assicurativa.

# Articolo 24

# SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

**24.1-** Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del codice civile (art. 2386 c.c.).

#### Articelo 25

# DIRETTORE GENERALE

- 25.1- L'organo amministrativo può nominare un direttore generale determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono ,comunque, essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
- **25.2-** Il direttore generale partecipa, senza voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
- **25.3-** Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

### TITOLO VI

# COLLEGIO SINDACALE

# Articolo 26

#### COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE

- **26.1-** Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che designa, fra gli effettivi, il presidente.
- **26.2-** La Presidenza del Collegio Sindacale è riservata al dirigente del settore Finanza e Controllo della Provincia di Benevento.
- **26.3-** Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.
- 26.4- Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato

dal presidente del collegio medesimo, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefa e la posta elettronica), che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

- **26.5-** Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto ad operare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i sindaci effettivi.
- 26.6- Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il collegio sindacale.
- **26.7-** Il Presidente del Collegio Sindacale trasmette i verbali delle riunioni ai rappresentanti legali degli Enti Partecipanti.

# Articolo 27

# POTERI COLLEGIO SINDACALE

- **27.1-** I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- **27.2-** Il collegio sindacale controlla la gestione della Società e l'attività del medesimo è disciplinata, in particolare all'art. 2403 del vigente codice civile.

# Articolo 28

### CONTROLLO CONTABILE

28.1- Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore

contabile o da una società di revisione. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla loro carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409 quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le predette disposizioni si applicano con riferimento ai soci della Società medesima ed ai soggetti da questa incaricati della revisione.

**28.2-** L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

#### Articolo 29

# COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE ED AL REVISORE CONTABILE

29.1- Ai componenti effettivi del collegio sindacale spettano i compensi calcolati a norma dell'art.37 (Dottori Commercialisti) della vigente tariffa professionale, oltre alle indennità ed ai rimborsi spese dovuti in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto. Al revisore contabile spettano i compensi determinati in base al tempo impiegato per l'attività espletata, applicando le tariffe orarie previste dal D.P.R. n. 645/94.

# Articolo 30

# **FINANZIAMENTI**

**30.1-** Qualora l'assemblea ordinaria dei soci ne abbia assunto deliberazione, per necessità o per finanziamento in genere, i soci potranno volontariamente effettuare, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, versamenti vincolati in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43, comma 1 e dell'art.95 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n.917) e dei quali non potrà essere chiesta

dai soci la restituzione durante la vita della Società, se non previa deliberazione assembleare.

30.2- Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo è autorizzato, previa delibera dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale, finanziamenti anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società; detti finanziamenti, non vincolati in conto capitale, sono anche improduttivi di interessi, salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci e con l'obbligo di restituzione nel termine determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

# TITOLO VII

# BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

#### Articolo 31

# **BILANCIO DI ESERCIZIO**

- **31.1-** L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 31.2- Il bilancio, predisposto dall'organo amministrativo, deve essere approvato entro il termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale: in tal ultimo caso, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo informa il Collegio Sindacale delle

particolari esigenze che comportano la necessità di approvare il bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni. Di tali esigenze verrà fatta specifica menzione nella relazione al bilancio dell'organo amministrativo.

**31.3-** Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea; unitamente alla relazione dei sindaci, deve essere depositato nella sede della Società, a disposizione dei soci che ne potranno prendere visione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

#### Articolo 32

# **DESTINAZIONE UTILI**

- **32.1-** L'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, deve essere destinato come appresso:
- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, la quale può disporne anche parzialmente l'accantonamento in fondi specifici e/o il rinvio a nuovo.
- **32.2-** Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse sociali e/o gli istituti di credito designati dall'organo amministrativo entro il termine annualmente fissato da quest'ultimo, in ottemperanza a quanto deliberato sul punto dall'assemblea dei soci.

# TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E GIURISDIZIONE

Articolo 33

# SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

**33.1-** In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del codice civile, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, ferme restando le disposizioni di cui all'art.2485 e seguenti del codice civile.

#### Articolo 34

#### AMBITO DI GIURISDIZIONE

34.1- La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria della sede sociale.

# TITOLO IX

# DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articele 35

# CONTROVERSIE - CLAUSOLA CONCILIATIVA E CLAUSOLA ARBITRALE

- **35.1-** Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, dalla o contro la Società, da o contro amministratori, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Benevento (ove istituito) in base agli articoli 38-40 del D.Lgs n. 5 del 17/1/2003.
- **35.2-** Qualora il suddetto tentativo di conciliazione fallisse, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, la medesima controversia è risolta mediante arbitrato.

In tal caso, la controversia è devoluta alla decisione di un arbitro unico o di un collegio arbitrale (composto da tre membri) nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento. In ogni caso, l'arbitrato è rituale e l'arbitro (o il collegio arbitrale) decide secondo diritto.

35.3- Per quanto non previsto, si fa riferimento agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 5

# Articolo 36

# **COMPETENZA ESCLUSIVA**

**36.1-** Le controversie di cui agli articoli che precedono e qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria, non decisa dagli arbitri, saranno di esclusiva competenza del Foro di Benevento.

# Articolo 37

# **NORMA TRANSITORIA**

**37.1** – Con l'approvazione presente statuto decade l'attuale C.d.A. ed il Collegio Sindacale della Società che saranno nominati dall'Assemblea a norma del presente Statuto.

# Articolo 38

# **RINVIO**

**38.1-** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia.